

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I C O M M I S S I O N E

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

### RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 1951

(61<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

#### I N D I C E

##### Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (1171-C) (Approvato con modificazioni dal Senato e dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

|   |               |
|---|---------------|
| PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 535, 538 |
| BISORI . . . . .  | 536, 537, 538 |
| MINIO . . . . .   | 536           |
| BOGGIANO PICO . . . . .   | 537           |
| FANTONI . . . . .   | 537           |
| FAZIO . . . . .   | 537           |
| BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . | 537, 538      |
| LODATO . . . . .  | 537, 539      |
| RICCIO . . . . .  | 537, 538      |
| DONATI . . . . .  | 537           |
| BARACCO . . . . .   | 538           |
| LEPORE . . . . .  | 539           |

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fazio, Lepore, Locatelli, Lodato, Menotti, Minio,

Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffeiner, Riccio, Romita e Tupini.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171-C) (Approvato con modificazioni dal Senato e dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi ».

Questo disegno di legge è stato approvato con modificazioni del Senato e dalla Camera dei deputati, ed è poi stato nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, la quale ha apportato alcuni emendamenti all'articolo 4, lasciando invariati gli altri articoli.

Pertanto la discussione avverrà solo sull'articolo 4.

Al primo comma le parole « Elenco dei Comuni al 30 giugno 1948 » sono state sostituite con le seguenti: « Elenco dei Comuni del 30 giugno 1948 ».

Trattasi di pura correzione formale. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 4 con tale modifica. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo comma resta invariato.

Il terzo e il quarto comma erano così formulati:

« Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2 i Comuni con popolazione inferiore a

10.000 abitanti quando non siano allacciati con strada rotabile oppure abbiano il loro territorio totalmente sopra i 600 metri.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti le frazioni non allacciate con strada rotabile e quelle sopra i 600 metri non si computano ai fini della fissazione del contributo ». La Camera dei deputati li ha sostituiti con i tre comma seguenti :

« Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1° i Comuni non allacciati con strada rotabile;

2° i Comuni montani.

« Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri, o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale, semprechè non siano sede di corpo o di distaccamento e la loro popolazione non superi i 5.000 abitanti.

« Nei Comuni non montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le frazioni non allacciate con strade rotabili non si computano ai fini della fissazione del contributo ».

**BISORI.** La Camera in sostanza ha voluto che anche in questa legge ci fosse una definizione *ex professo* dei Comuni montani, basandosi su una definizione studiata dal senatore Gortani, e poi accettata nel progetto di legge « Disposizioni in materia di finanza locale », pendente davanti al Senato.

In linea di massima e per spirito conciliativo verso la Camera sono favorevole a dare in questa legge una definizione dei Comuni montani. Però, avendo parlato col senatore Gortani — al quale ho espresso la mia meraviglia pel fatto che nella legge ora in esame si considerassero Comuni montani anche quelli che hanno il 90 per cento del territorio al livello del mare e solo una piccola parte al di sopra dei 600 metri — mi son sentito rispondere che questo criterio è aberrante e ben diverso da quello contenuto nel disegno di legge sulla finanza locale.

Secondo gli studi del senatore Gortani e il progetto sulla finanza locale, i Comuni montani sono contraddistinti non solo dai caratteri morfologici del loro territorio, ma anche da quella povertà di colture che

(questo è il punto più sostanziale) è propria delle montagne. Alla stregua di questo concetto, la definizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » è la seguente:

« Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 al livello del mare, ovvero un dislivello non superiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento ».

Ora, io sono favorevole, come ho detto, a definire in questa legge i Comuni montani; ma vorrei definirli non solo coi criteri stabiliti dalla Camera, ma anche (per logica e per simmetria) con l'altro criterio della povertà delle colture. E perciò proporrei il seguente emendamento al quarto comma dell'articolo 4: sostituire alle parole « semprechè non siano sede di corpo e di distaccamento e la loro popolazione non superi i 5000 abitanti », le altre: « quando:

a) non siano sede di corpo o di distaccamento;

b) abbiano popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire 200 ».

**MINIO.** Con l'articolo 4, nel testo approvato dalla nostra Commissione, venivano esentati dal contributo i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non allacciati con strada rotabile.

La Camera dei deputati ha ridotto tale limite a 5 mila abitanti. Ora, non so quale importanza ciò possa avere agli effetti pratici, ritenendo che solo pochissimi Comuni si trovino in quelle eccezionali condizioni.

Per quel che riguarda la questione dei Comuni montani, dichiaro di essere favorevole all'emendamento del senatore Bisori.

BISORI. È esatta l'osservazione del collega Minio che la Camera ha limitato l'esenzione dal contributo ai comuni montani inferiori ai 5 mila abitanti.

Inoltre la Camera ha esteso l'esenzione ai Comuni non allacciati da rotabile, anche se aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Trovo accettabili ambedue queste modifiche.

BOGGIANO PICO. Io sono favorevole a considerare comuni montani quei comuni che abbiano un dislivello non inferiore a 600 metri tra l'altitudine minima e quella massima del loro territorio, di cui abbiamo molti esempi in Liguria con dislivelli perfino di 800, 900 metri, senza dare soverchia importanza alla considerazione del reddito medio.

FANTONI. Sono favorevole ad accettare il testo della Camera dei deputati, piuttosto che quello proposto dall'onorevole Bisori, in quanto mi sembra più consono al criterio animatore del disegno di legge. Bisogna considerare che la definizione del senatore Gortani, sulla quale si basa l'emendamento del senatore Bisori, è più restrittiva dato che pone un limite di reddito. Il testo dell'articolo 4 modificato dalla Camera dei deputati facilita invece anche quei Comuni che superino quel reddito.

FAZIO. Mi preoccupo della situazione reale e concreta dei Comuni montani. Si vogliono considerare montani quei Comuni nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri fra il punto più alto ed il più basso del loro territorio. E sorge qui la seria obiezione che vi può essere un Comune il quale sia situato in pianura ed abbia una sola punta isolata sopra i 600 metri. D'altra parte, però, si può fare il ragionamento inverso, ossia che esistono Comuni nei quali c'è una casupola od un prato sotto i 600 metri, mentre tutto il resto è sopra tale altitudine, benchè non esista fra il punto più alto ed il più basso un dislivello di 600 metri; e tali Comuni non verrebbero ad essere considerati montani. Sorge pertanto, a mio avviso, la necessità di formulare una disposizione che assicuri la qualifica di montani a quei Comuni che abbiano la maggioranza dell'abitato, della popolazione e dei propri interessi oltre i 600 metri.

BISORI. Alle considerazioni svolte dal senatore Fazio rispondeva, meglio di qualsiasi

altra, la formula che il Senato aveva approvato in precedenza e che la Camera ha modificato. Al punto in cui sono le cose, sono del parere che convenga adottare l'emendamento che ho proposto poco fa.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo dichiarare che io mi sono battuto, presso la Camera dei deputati, perchè prevalesse il concetto che fossero riconosciuti Comuni montani soltanto quelli situati interamente oltre i 600 metri, altitudine che del resto non è eccessiva. Bisogna infatti tener presente che noi, esentando alcuni Comuni, costringiamo altri a pagare per loro. Qui non siamo in materia di tasse e di contributi fiscali ma ci occupiamo di un servizio che lo Stato rende e che deve essere pagato di conseguenza. Per cui non vedo la ragione di esentare quei Comuni che hanno una sola punta oltre i 600 metri e che viceversa hanno, ad esempio, una stazione balneare fiorente in riva al mare.

Ad ogni modo, il criterio che io difendevo non è stato accettato, per cui dichiaro ora di essere favorevole alla limitazione proposta dall'emendamento del senatore Bisori, che rappresenta almeno un passo avanti verso la mia tesi. Rilevo però che tale limitazione riguarda soltanto il cespite e non le case le quali hanno soprattutto bisogno del servizio antincendi.

LODATO. Sono anch'io dell'avviso che non è concepibile definire montani quei Comuni la cui attività e il cui centro si trovi al di sotto dei 600 metri. Criterio più consono sarebbe quello di concedere la qualifica di comuni montani a tutti quei comuni il cui abitato fosse situato oltre tale altitudine.

RICCIO. Concordo con l'osservazione del senatore Lodato.

Noi ci dobbiamo preoccupare, come bene ha rilevato l'onorevole Sottosegretario, anche dell'incidenza fiscale, per cui, esentando dei Comuni, veniamo a gravare su altri. Ora, in tale situazione penso che, anche ammettendo l'accezione di Comune montano con il semplice criterio del dislivello di 600 metri, si dovrebbe fissare almeno, come limitazione, che la maggior parte dell'abitato sia collocato in zona superiore ai 600 metri.

DONATI. Se penso alla situazione morfologica, commerciale ed economica della mia

provincia, debbo rilevare che proprio al di sopra dei 600 metri si trovano i Comuni più ricchi sia pure accanto a Comuni che possiamo classificare poveri. Posso citare diversi casi di Comuni di intensa vita industriale, che hanno gli opifici e le industrie a fondo valle e le frazioni od il centro abitato oltre i mille metri. Ricordo in proposito Borno, comune con meno di 5 mila abitanti, il cui centro abitato è situato a 900 metri mentre al di sotto dei 600 metri sono situati stabilimenti dove lavorano almeno 2 mila operai e dove fiorisce un notevole commercio; Tremosine, comune situato a 700 metri, con a fondo valle, sulla Gardesana, la frazione di Campione, dall'economia fiorentissima e con stabilimenti, cotonifici e lanifici; e Gardone Val Trompia ed altri ancora.

Esistono, naturalmente, anche casi inversi. Comunque, ho voluto portare questi esempi per dimostrare che l'elemento economico è indispensabile nella determinazione del criterio che deve ispirarci per giungere ad una giusta soluzione. E va inoltre tenuto presente che l'elemento economico non è soltanto dato dal reddito del terreno, ma dall'industria, dal commercio e da altri importantissimi fattori.

RICCIO. Vista l'impossibilità di trovare una formula intermedia, penso di suggerire un altro criterio alla Commissione. Noi potremmo fermarci a stabilire l'esenzione dei Comuni non allacciati con strade rotabili e dei Comuni montani, senza formulare la definizione dei Comuni montani stessi. So benissimo che attualmente non esiste una definizione legislativa di questo tipo di Comune, ma è una materia in elaborazione attraverso la legge sulla finanza locale, che dovrà entrare in vigore in un prossimo futuro. Noi potremmo, pertanto, delegare al Ministero la formazione, con criteri obiettivi, di un elenco di tutti i Comuni montani d'Italia. Pare a me che questa forse sarebbe la soluzione migliore, in quanto si terrebbe conto, Comune per Comune, di tutte le condizioni che ricorrono per l'esenzione o meno dall'imposta.

BISORI. La proposta del senatore Riccio importerebbe una delega al Governo, perchè evidentemente occorrerebbe una norma legislativa per definire i Comuni montani. Ora

una simile soluzione non mi sembra opportuna. Insisto pertanto nel mio emendamento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho già dichiarato di accettare l'emendamento Bisori. Faccio presente che durante la discussione alla Camera dei deputati era stato proposto il limite di 10 mila abitanti. Io a mia volta avevo controproposto 3 mila abitanti, numero che mi pareva e mi pare tuttora il più giustificato ed obiettivo. È poi prevalso il criterio dei 5 mila abitanti.

BISORI. Ritenendo giusto il pensiero dell'onorevole Sottosegretario, propugno di correggere la cifra di 5 mila abitanti in quella di 3 mila.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione della seconda parte dell'articolo 4.

BARACCO. Propongo il ripristino del 3° e 4° comma del testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il vecchio testo del Senato, come proposto dal senatore Baracco e di cui do lettura:

« Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2 i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti quando non siano allacciati con strada rotabile oppure abbiano il loro territorio totalmente sopra i 600 metri.

« Nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti le frazioni non allacciate con strada rotabile e quelle sopra i 600 metri non si computano ai fini della fissazione del contributo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Do ora lettura del testo della Camera fino al punto in cui l'onorevole Bisori propone di inserire il suo emendamento:

« Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1° i Comuni non allacciati con strada rotabile;

2° i Comuni montani.

« Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri, o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale ».

Lo metto in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Bisori, che tende a sostituire alle parole « semprechè non siano sede di corpo o di distaccamento e la loro popolazione non superi i 5.000 abitanti », le altre: « quando:

a) non siano sede di corpo o di distaccamento;

b) abbiano popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di L. 200 ».

LEPORE. Dichiaro di essere favorevole al testo approvato dalla Camera e di votare pertanto contro l'emendamento proposto dall'onorevole Bisori, rilevando che la Camera ha accettato molto di quanto noi avevamo stabilito l'altra volta e che la disparità tra i due testi non è rilevante.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Bisori è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova è approvato).*

LODATO. Propongo di aggiungere una lettera *d*, così formulata:

« la maggior parte dell'abitato sia in zone superiori ai 600 metri ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Lodato, testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

Do lettura del 5° comma nel testo proposto della Camera:

« Nei Comuni non montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le frazioni non allacciate con strade rotabili non si computano ai fini della fissazione del contributo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 12,40.